

RISOLUZIONE N. 2/2002 del 15.1.2002

“Segretezza della Camera di Consiglio e del dispositivo”.

Il Consiglio, rilevato che sono pervenute segnalazioni secondo le quali, in talune Commissioni tributarie, nel segreto della camera di consiglio, alla deliberazione delle decisioni sarebbe presente anche il Segretario che redige il processo verbale di trattazione della controversia e che, inoltre, verrebbe data subito lettura del dispositivo adottato o si provvederebbe a depositarlo in Segreteria:

OSSERVA

1 – *Per quanto attiene alla presenza del Segretario verbalizzante.*

Dall’analisi delle fonti normative si evince che, secondo la disposizione di cui all’art. 35, comma 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546: *“Il collegio giudicante subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di Consiglio”* e secondo il successivo comma 3: *“Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile”*.

L’art. 276 citato, contempla anch’esso la **segretezza** della deliberazione e dispone che ad essa *“possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”*.

Dai testi legislativi innanzi trascritti emerge che nel momento della deliberazione deve essere sempre rigidamente rispettata la modalità della segretezza.

Nella camera di consiglio possono (e debbono) essere presenti soltanto i componenti del Collegio giudicante, con esclusione del Segretario verbalizzante e di qualsiasi altro soggetto, ivi compresi altri giudici estranei al Collegio.

L’ammissione o tolleranza della presenza di terzi (Segretario verbalizzante o altri) non è compatibile con la protezione del segreto di ufficio e potrebbe, peraltro, integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 326 del codice penale.

2 – *Per quanto attiene alla immediata lettura del dispositivo adottato e/o al deposito immediato dello stesso in Segreteria.*

In passato tale prassi era legittima, giacché l’art. 20, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sul contenzioso tributario, allora vigente, espressamente

disponeva che “*il **dispositivo** della decisione, sottoscritto dal Presidente, è depositato **immediatamente** nella Segreteria e le parti possono prenderne visione*”.

Ora, però, è mutato il quadro normativo. In materia si applicano le già richiamate disposizioni degli articoli 276 e seguenti del c.p.c., in virtù del rinvio contenuto nel già citato art. 35 comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. L'art. 276, ultimo comma, c.p.c., tra l'altro così recita: “*chiusa la votazione, il Presidente scrive e sottoscrive il **dispositivo***”, ma non ne prevede il deposito in Segreteria, né la possibilità per le parti di prenderne visione.

L'art. 133, comma 1, c. p.c. e l'art. 120 disp. att. c.p.c., prescrivono la pubblicazione della sentenza mediante il suo deposito in Cancelleria. In base al comma 2 dell'art. 133 citato, l'avvenuto deposito è comunicato alle parti dal cancelliere entro cinque giorni “*mediante biglietto contenente il **dispositivo***” della sentenza.

L'art. 37 D.Lgs. 546/1992, recependo le suindicate disposizioni di cui agli articoli 120 e 133, così dispone: “*il **dispositivo** della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito*”.

Da tali disposizioni di legge, pertanto, risulta che il dispositivo delle sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie può giungere a conoscenza delle parti solo a seguito della comunicazione della Segreteria e questa può essere eseguita solo successivamente al deposito della sentenza già corredata dalla motivazione.

Fino a quel momento il dispositivo provvisoriamente deliberato in camera di consiglio anche se annotato in appunti informali o in un brogliaccio riservato, è e deve restare segreto e non ne può essere data lettura né al termine della camera di consiglio, né successivamente, fino al momento del deposito in Segreteria della sentenza corredata di motivazione. Peraltro, lo stesso dispositivo, fino al momento della sua ufficializzazione con il deposito della sentenza, può essere riveduto e corretto ovviamente dallo stesso collegio giudicante. E ciò vale a rafforzare l'esigenza di conservarne la segretezza.

DELIBERA

di invitare i Presidenti dei Collegi giudicanti:

- 1) alla rigorosa osservanza del segreto della camera di consiglio non consentendo la presenza in essa né del Segretario verbalizzante, né di terzi;
- 2) ad astenersi al termine della camera di consiglio, dalla lettura o dal de-

posito in Segreteria del dispositivo (provvisoriamente) deliberato ed a conservarne la segretezza fino al momento del deposito della sentenza.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente Risoluzione senza ritardo e, comunque, entro il 20 febbraio 2002, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, che dovrà essere trasmessa a questo Consiglio.

IL PRESIDENTE
Giacomo CALIENDO